

STATUTO

"Lella Fatna – Un Mondo a colori Associazione di promozione sociale" in breve "Lella Fatna – Un mondo a colori A.P.S."

Art. 1

Denominazione, sede e durata

È costituita nel rispetto del D Lgs 117/2017 e s.m.i. del Codice civile e della normativa in materia l'ente del Terzo Settore denominato: **"Lella Fatna – Un Mondo a colori Associazione di promozione sociale"** in breve **"Lella Fatna – Un Mondo a colori A.P.S."** che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A far data dall'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà quella di "Lella Fatna – Un Mondo a colori Associazione di promozione sociale - Ente del Terzo Settore" e più brevemente "Lella Fatna – Un mondo a colori A.P.S. – E.T.S.".

L'Associazione ha sede legale in Eboli (SA) in via Ceffato n. 78.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 2

Statuto

L'associazione di promozione sociale "Lella Fatna - Un Mondo a colori A.P.S." è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D Lgs 117/2017 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari

Art. 3

Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione di promozione sociale Lella Fatna - Un Mondo a colori.

Art. 4

Interpretazione dello Statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 5

Finalità e attività

L'Associazione di promozione sociale esercita in via esclusiva o principale una più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono in aderenza al disposto dell'art.5 del D Lgs 117/2017.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento della seguente attività di interesse generale:

- lettera a) – Interventi e servizi sociali di cui all'art. 1 commi 1 e 2 della Legge n. 328/2000 relativi alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento o di prestazioni ed erogazione economica destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario nonché quelle assicurate in sede di

amministrazione della giustizia, interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1991 n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112, con riferimento particolare alla disabilità;

- lettera i) - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera r) – Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lettera u) - Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (Legge 19 agosto 2016 n. 166), erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- lettera v) – Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata
- lettera w) – Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi (articolo 27 Legge 8 marzo 2000 n. 53) e i gruppi di acquisto solidale (articolo 1 comma 266 Legge 24 dicembre 2007 n. 244);
- lettera z) riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni pubblici confiscati alla criminalità organizzata.

In tale ambito, in particolare, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti azioni:

- organizzare convegni, eventi, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, artistiche e partecipare con i propri soci a iniziative promosse da altre associazioni ed enti del Terzo Settore, enti pubblici e privati;
- promuovere, in tutte le sedi opportune, dibattiti, seminari, convegni, workshop ed attività artistiche finalizzate al miglioramento personale ed alla crescita associativa, momenti di confronto e partecipazione, seminari di studio, approfondimenti, divulgazione sui temi dell'immigrazione, dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata e della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici dei migranti;
- organizzare corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di mediazione culturale ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi ed uffici pubblici ed enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione;
- organizzare e gestire in proprio o per conto di enti pubblici (Ministeri, Consolati, Prefetture, Questure, Regioni, Province, Comuni) e di enti privati l'attività di mediazione culturale finalizzata a: all'intermediazione linguistica e culturale tra l'immigrato e il personale della struttura/istituzione italiana di accoglienza; a decodificare e interpretare i bisogni dello straniero ed assicurare un'adeguata risposta in termini di servizi pubblici e privati territoriali; ad offrire consulenza al singolo utente, alle famiglie, alle associazioni di immigrati rispetto ai diritti e doveri previsti dall'ordinamento italiano; ad accompagnare l'extracomunitario nell'accesso alle strutture sanitarie, giudiziarie, amministrative e favorire l'inserimento nel mondo della scuola, del lavoro e della società in generale; ad aiutare le istituzioni italiane a relazionarsi con l'utente, favorendo la comunicazione con figure come medici, insegnanti, magistrati e avvocati, impiegati pubblici e operatori della formazione e dei servizi per l'impiego, personale delle carceri.
- operare nel settore del sostegno, della protezione, dell'assistenza e dell'aiuto alle donne vittime di violenza e dei loro figli coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, secondo quanto previsto dal D.L. n. 93/2013 convertito con modifiche dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119 e dalle successive normative e disposizioni di settore;
- gestire in regime di convenzione e/o appalto centri antiviolenza e case rifugio per le donne vittime di violenza;
- orientamento legale e realizzazione di momenti di informazione rivolti agli immigrati;

- attivare osservatori sulle discriminazioni per motivi razziali, etnici e religiosi e sulle problematiche femminili dell'immigrazione e dei minori;
- svolgere tutte le attività considerate utili per la soluzione dei problemi connessi ai rifugiati ed ai richiedenti asilo;
- promuovere attività utili finalizzate alla solidarietà ed alla cooperazione internazionale;
- promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche, e religiose dei soggiornanti in Italia;
- svolgere attività editoriale, letteraria, musicale curando la comunicazione e la diffusione di libri, periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audiovisivo nei settori di interesse generale;
- organizzare manifestazioni e spettacoli, concorsi e conferenze, scambi artistici e culturali a livello nazionale ed internazionale;
- organizzare attività di promozione del turismo culturale tra Italia e Marocco;
- partecipare ed organizzare attività di contrasto ad ogni forma di sfruttamento, violenza e discriminazione finalizzate alla tutela e sostegno dei diritti umani;
- realizzare, promuovere e gestire progetti educativi, viaggi e gite scolastiche ed extrascolastiche, produrre strumenti audiovisivi e multimediali;
- stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici, nazionali, comunitari ed extracomunitari, Ministeri, Consolati, Prefetture, Questure, Regioni, Province e Comuni;
- aderire ed affiliarsi ad enti di promozione, enti culturali o sportivi ed altri organismi o associazioni;
- cogliere le opportunità nell'ambito della co-programmazione e co-progettazione prevista dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali, in particolare, con riferimento ai temi dell'immigrazione, dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata e della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici dei migranti;
- attuare ogni altro servizio ed attività idonea al raggiungimento degli scopi di cui alle attività di interesse generale succedute ivi compresa l'acquisizione, la riqualificazione e la gestione di beni e spazi pubblici e privati a qualsiasi titolo ivi compresi i beni pubblici inutilizzati e i beni confiscati alla criminalità organizzata.

In via secondaria e strumentale l'associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

L'associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare tutte le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

L'associazione "Lella Fatna - Un Mondo a colori A.P.S." può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'associazione "Lella Fatna - Un Mondo a colori A.P.S." opera nel territorio della regione Campania.

Art. 6 Ammissione

Sono associati le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto

del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19; votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 8

Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9

Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10

Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione o consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;
- Organo di revisione la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11

L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati ed è l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, pagina facebook, gruppo whatsapp dell'associazione, su altri canali social, nonché con qualsiasi altra modalità che ne permetta al socio di venirne a conoscenza.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15

Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero di 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 (quattro) mandati. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti, l'organo amministrativo amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea; predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS; disciplina l'ammissione degli associati; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art. 16

Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'associazione.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi hanno durata di tre anni e si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

All'interno del Consiglio Direttivo potranno essere nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Il Segretario e il Tesoriere possono anche essere Vice Presidenti.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in associazioni di analoga natura.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti l'amministrazione, i rimborsi spese, le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e capitale, per la gestione dell'associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- l'approvazione del programma dell'Associazione;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci ed eventuale espulsione di soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto via posta o via mail da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente, in subordine quello del Segretario, o in ulteriore subordine quello del Consigliere più anziano.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio nomina al suo interno un Segretario e un Tesoriere, le funzioni di Tesoriere e di Segretario possono essere cumulate. Nella sua prima adunanza il Consiglio nomina il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e compie gli atti necessari a promuovere l'inizio delle attività sociali.

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio, con le stesse funzioni del Consigliere uscente. L'eventuale revoca di uno o più membri del Consiglio, per giusta causa, deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria per proposta di almeno un terzo dei soci. Per ogni seduta del Consiglio viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio si riserva la facoltà di interpellare altri soci dell'Associazione in qualità di esperti.

Art. 17

Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione.

Egli rappresenta l'associazione, dispone della firma sociale con facoltà di delega, cura lo svolgimento delle attività conformi alle proposte assembleari, garantisce per gli organi di stampa e per le informazioni. In caso di vacanza o impedimento è temporaneamente sostituito dal Vicepresidente o da altro Consigliere, quest'ultimo con delega di funzioni.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Le funzioni del Presidente sono:

- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso di necessità, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- firmare tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per l'Associazione;
- dirigere e coordinare l'esecuzione delle decisioni prese e delegare ad altri soci dell'Associazione l'esecuzione di vari adempimenti.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione. Il presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea ordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati, e con voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 18

Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, ove previsto è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 21

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 22

I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 23

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Art. 25

Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26
Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 27
Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 28
Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29
Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 30
Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 31
Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32
Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto

Firme

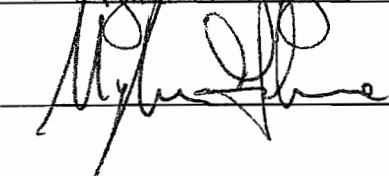
Chakir Fatiha



Chakir Hakima



Magliano Felice



Chakir Mohamed Chakir Mohamed

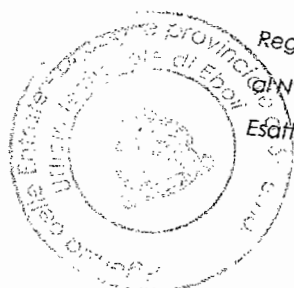
Bonani Settimia Settimia Bonani

Chakir Bendaoud Chakir Bendaoud

Caiafa Giuseppe Caiafa Giuseppe

Capozzoli Carmelo Capozzoli Carmelo

 **Agenzia
Entrate** 
Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli



Registrato il 29 MAR. 2022

al n° 337 Serie 3N alleg. n° 1

Esatte € 424,00 (Quattrocentoquarantquattro/00)

FEZIONARIO INCASSATO
G. COLLECCI